

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
FINANZE (VI)	»	17
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	37
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	43
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	45

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza.	
Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	3
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) .	3
Audizione dei rappresentanti di Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec	3
Audizione dei rappresentanti di Utilitalia	3
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e <i>trader</i> (AIGET) .	3
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato	3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione dei rappresentanti di Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.05.

Audizione dei rappresentanti di Utilitalia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.35.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e *trader* (AIGET).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.05.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.15 alle 17.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	9
---	---

ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	10
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 6 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.05.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge A.C. 2168-B, trasmessa dal Senato, che introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura. Tale proposta torna all'esame della Camera in quarta

lettura: dopo l'approvazione del Senato in un testo unificato il 5 marzo 2014, il provvedimento è stato approvato dalla Camera con modifiche il 9 aprile 2015. Il Senato lo ha approvato con ulteriori modifiche il 17 maggio 2017. A tale riguardo, rammenta che il dibattito presso il Senato si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Altro profilo molto dibattuto è stato quello relativo alla necessità della reiterazione delle condotte illecite ai fini della configurazione del reato. La proposta approvata dal Senato, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU.

Osserva che il testo approvato, infatti, prevede che il delitto di tortura: sia un reato comune (anziché un reato proprio

del pubblico ufficiale); analoga impostazione aveva il testo trasmesso dalla Camera e (diversamente dal testo-Camera) sia caratterizzato dal dolo generico.

Segnala che entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura. Ulteriore elemento di distinzione, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato, non più limitata alla privazione della libertà personale.

Nello specifico, rammenta che la proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter. Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato. L'articolo 613-bis c.p. punisce, infatti, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. Pertanto, rileva che affinché si realizzi il reato di tortura: deve sussistere un nesso di causalità tra l'azione posta in essere dall'agente e le acute sofferenze fisiche ovvero il verificabile trauma psichico; la condotta deve essere stata connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà; la vittima deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: essere persona privata della libertà personale; essere affidata alla cu-

stodia (o potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza) dell'autore del reato; trovarsi in situazione di minorata difesa; il fatto deve essere stato commesso secondo almeno una delle seguenti modalità: pluralità di condotte; deve essere tale da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

In particolare, rispetto al testo Camera, segnala: la necessaria pluralità delle violenze o delle minacce; il requisito della gravità delle violenze e delle minacce; l'estensione della fattispecie agli atti commessi con crudeltà. In proposito, rammento che l'aver agito con crudeltà verso le persone costituisce già un'aggravante in base all'articolo 61, n. 4), del codice penale; la soppressione del richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; la soppressione del riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; l'esplicito riferimento alle persone private della libertà personale e alla condizione di minorata difesa. Al riguardo, rammento che il codice penale (articolo 61, n. 5) prevede come aggravante del reato la condizione di minorata difesa ovvero «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»; l'estensione dell'elenco dei casi di affidamento della vittima al potere del reo; in relazione agli effetti dell'illecito, l'introduzione del richiamo al verificabile trauma psichico provocato dalla tortura; la soppressione del riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; la scomparsa del dolo specifico (nel testo trasmesso al Senato lo scopo della tortura era quello di ottenere informazioni, infliggere una punizione o vincere una resistenza); il riferimento alla tortura come trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Fa presente che il reato comune appare quindi caratterizzato sia dal dolo generico e, in quanto reato di evento, dalla gravità della tortura (le sofferenze «acute» inflitte alla vittima o il verificabile trauma psichico). Rileva che, diversamente dall'arti-

colo 1 della Convenzione, che non descrive le modalità della condotta dell'autore del reato, l'articolo 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante). La necessità della pluralità delle condotte (violenze o minacce) non sembra consentire di contestare il reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia. Peraltro, dalla formulazione del testo pare che, pur in assenza di una pluralità di condotte, si perfezioni il reato di tortura qualora si sia determinato un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. In tale ultima ipotesi, per la contestazione del reato, si dovrebbe prescindere dalla pluralità delle condotte. Evidenzia, inoltre, che, tra i reati già previsti dal codice penale vigente, l'articolo 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) punisce con la reclusione da due a sei anni – tra l'altro – chiunque maltratti una persona a lui affidata per ragioni di cura, vigilanza o custodia. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni (secondo comma). L'articolo 613-bis prevede poi specifiche fattispecie formulate sotto forma di fattispecie aggravate del reato di tortura.

Rammenta che la prima fattispecie aggravata (secondo comma), conseguente all'opzione del delitto come reato comune, interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera). Viene precisato dal terzo comma dell'articolo 613-bis che la fattispecie in questione (« il comma precedente ») non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate (quarto comma) consiste nell'aver causato lesioni

personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Il Senato ha precisato che anche tali fattispecie aggravate derivano « dai fatti » indicati dal primo comma e non « dal fatto ». Anche in questo caso il reato aggravato si perfeziona solo in presenza di una pluralità di azioni. Le altre fattispecie aggravate (quinto comma) riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo). Anche in questo caso, il Senato ha precisato che tali fattispecie aggravate derivano « dai fatti » indicati dal primo comma. Con riguardo alla pena per l'aggravante della morte come conseguenza non voluta della tortura (30 anni) si ricorda che per l'omicidio preterintenzionale, cui la fattispecie potrebbe ricondursi, l'articolo 584 c.p. stabilisce che chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. La pena – in base all'articolo 585 – è aumentata fino a un terzo, se concorre – tra l'altro – la circostanza aggravante relativa all'aver agito con sevizie o crudeltà.

Segnala che l'articolo 1 della proposta di legge aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In base all'articolo 414 c.p. chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (primo comma). Se si

tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno a cinque anni (secondo comma). Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (terzo comma). Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (quarto comma). La nuova fattispecie introdotta dall'articolo 613-ter non è connotata dalla pubblicità della condotta.

Rispetto al testo-Camera, evidenzia che è stato introdotto il riferimento alle modalità concretamente idonee proprie della istigazione alla tortura; è soppressa la clausola di specialità del reato di cui all'articolo 613-ter rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 c.p. (« fuori dei casi previsti dall'articolo 414 »); è stata ridotta l'entità della sanzione (ora da sei mesi a tre anni, nel testo della Camera era da uno a sei anni). L'istigazione sarà punibile sia nel caso in cui non sia accolta sia nel caso in cui sia accolta ma ad essa non segua alcun reato. Va, inoltre, segnalato che la rilevanza penale qui conferita all'istigazione pare derivare dal fatto che non si è in presenza di istigazione alla commissione di un generico reato bensì a commettere reato di tortura, che avviene in genere in un contesto caratterizzato dalla presenza di due (o più) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Fa presente che l'articolo 2 – identico al testo-Camera – è norma procedurale che novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro

l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Segnala che il Senato ha soppresso la disposizione del testo trasmesso dalla Camera (già articolo 3) di modifica dell'articolo 157 del codice penale che inseriva anche il delitto di tortura fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione.

Rammenta che l'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998), cui è aggiunto un comma 1-bis che vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. La disposizione – sostanzialmente aderente al contenuto dell'articolo 3 della Convenzione – precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni « sistematiche e gravi » dei diritti umani. Diversamente, il testo-Camera integrava col riferimento alla tortura il contenuto del comma 1 dello stesso articolo 19 TU che, attualmente, prevede il divieto di espulsione e respingimento (manca il riferimento all'extradizione) ogni qualvolta, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi avrebbero potuto essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Il comma 1 era integrato dal riferimento al pericolo di tortura della persona oggetto della misura ovvero al rischio di rinvio verso un altro Stato nel quale non sarebbe protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Evidenzia che l'articolo 4 – i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l'esame al Senato – esclude il riconoscimento di ogni « forma di immunità » per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (comma 1). Il testo trasmesso al Senato riguardava, negli stessi casi, la sola immunità dalla giurisdizione e

faceva espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale. Il comma 2 dell'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Rammenta, infine che gli articoli 5 e 6 della proposta di legge contengono, rispettivamente, la disposizione di invarianza finanziaria e quella sull'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) osserva, preliminarmente, come, anche prescindendo dal merito del provvedimento in discussione, non vi sia attualmente nel Paese una autentica emergenza di politica criminale, che giustifichi l'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di tortura. Rammenta, invece, come, mediamente, ogni anno, si registri un dato di circa 6 mila aggressioni subite da rappresentanti di Forze dell'ordine. Sul piano, poi, strettamente sistematico, fa notare come il codice penale già preveda specifiche fattispecie di reato, come ad esempio la violenza o la minaccia, con relative aggravanti, sino ad un terzo della pena, se commesse da pubblici ufficiali. Rileva, inoltre, che gli esponenti delle Forze dell'ordine, oltre a subire eventuali condanne in sede penale, sono soggetti a procedimenti di carattere disciplinare, il cui esito può essere anche la destituzione o il licenziamento. Quanto all'entità della sanzione prevista per la nuova fattispecie delittuosa introdotta dal provvedimento in discussione, si sofferma sulla particolare asperità della pena, che, a suo giudizio, appare del tutto sproporzionata. A tale riguardo, fa notare, invece, come il reato di violenza o di minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 del codice penale sia punito, invece, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Proprio in relazione a tale aspetto, rammenta di aver presentato una proposta di legge che prevede, per

tale ultimo delitto, un significativo incremento della pena.

Vittorio FERRARESI (M5S) rilevando come le osservazioni del collega Cirielli siano del tutto infondate, rammenta che il provvedimento in discussione, largamente atteso da oltre venti anni, è rimasto a lungo intrappolato in una palude di continui rinvii tra i due rami del Parlamento. Ciò premesso, nel manifestare contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento, ritiene che la fattispecie delittuosa ivi introdotta sia formulata in modo alquanto ambiguo e improprio, determinando, di fatto, la sostanziale impunità per chi commette il reato di tortura. Per tali ragioni, invita la maggioranza ad avviare una seria riflessione in ordine alla necessità di introdurre al testo in discussione eventuali correttivi. A suo giudizio, infatti, è necessario valutare se introdurre, finalmente, il delitto di tortura nel nostro ordinamento, pur nell'attuale ambigua formulazione, o, in alternativa, modificare nuovamente il testo all'esame della Commissione per approvare una buona legge.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel replicare al collega Cirielli, osserva come, ammesso che non vi sia sul tema una vera e propria emergenza di politica criminale, senza dubbio si profila una emergenza di tipo temporale, trattandosi di un provvedimento largamente atteso da circa trenta anni. Ciò premesso, manifesta perplessità sull'impianto del testo all'esame della Commissione, a suo giudizio, sensibilmente peggiorato rispetto a quello licenziato dalla Camera. Si riserva, quindi, di intervenire più in dettaglio, nel prosieguo dei lavori, pur evidenziando, rispetto al provvedimento in titolo, la sostanziale delusione del suo Gruppo parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si appella al senso di responsabilità dei colleghi dei gruppi di opposizione favorevoli all'introduzione del reato di tortura affinché siano favorevoli ad approvare un testo che comunque rappresenta un importante passo in avanti per quanto sia astratta-

mente ancora migliorabile. Ritiene che questa assunzione di responsabilità ci dovrebbe sempre essere quando all'esame di una Camera si trovi un provvedimento atteso da anni e sul quale vi siano state diverse letture da parte dei due rami del Parlamento, in quanto ritardare l'approvazione per cercare di migliorare tale testo significa in realtà cercare di affossarlo. Ricorda a tale proposito la legge sulle unioni civili che è stata approvata definitivamente dalla Camera per quanto il testo del Senato fosse migliorabile in alcuni suoi punti. A suo parere, molto probabilmente, qualora si fosse inseguito il miglior testo possibile anziché approvare il testo del Senato, l'Italia non avrebbe avuto ancora una legge sulle unioni civili. Per quanto attiene al provvedimento in esame, evidenza, come questo sia largamente atteso da diverse legislature e, nella legislatura in corso, sia giunto, oramai, alla quarta lettura. Auspica, quindi, che le forze politiche, con buon senso e ragionevolezza, riflettano sull'opportunità di introdurre, finalmente, nel nostro ordinamento il reato di tortura, approvando un provvedimento, che tocca un tema scottante e sul quale si registrano sensibilità diverse, oggetto di un intenso e lungo lavoro da parte dei due rami del Parlamento.

Nel rammentare che il provvedimento è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 29 giugno prossimo, avverte che nella settimana corrente si concluderà l'esame preliminare e che verrà fissato alle ore 16 di lunedì 12 giugno il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno esaminati a partire da martedì 13 giugno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.

Atto n. 415.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° giugno 2017.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), sulla quale invita i colleghi a far pervenire eventuali rilievi o osservazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni sulla proposta di parere testé presentata dal relatore entro la giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 415,

rilevato che:

1) lo schema di decreto legislativo in esame completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in particolare, da quando è stato previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;

2) a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale provvedimenti legislativi di proroga dell'incarico di magistrato onorario in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giudici onorari di tribunale (GOT) e i viceprocuratori onorari (VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace (GDP), là dove si prevede, rispettivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni; l'articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale;

3) tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di un'unica figura di magistrato onorario in luogo dell'attuale tripartizione tra GDP, GOT e VPO. L'articolo 1, infatti, prevede un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

4) con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell'incarico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell'impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti

in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell'ambito della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, all'interno di strutture organizzative, il cosiddetto Ufficio per il processo, costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell'incarico;

5) le audizioni delle associazioni rappresentative dei magistrati onorari, svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, hanno più volte richiamato, in prima istanza, la prospettiva di un'eventuale « stabilizzazione » dei magistrati onorari attualmente in servizio (circa 1.400 GDP, 2.000 GOT e 1.800 VPO) che svolgono le loro funzioni da molti anni in forza dei richiamati provvedimenti annuali di proroga di durata dell'incarico, ritenendo che tali proroghe abbiano determinato un incardinamento di fatto negli uffici giudiziari al quale debba ora seguire un conseguente riconoscimento giuridico;

6) il Consiglio di Stato, su espressa richiesta del Ministro della giustizia, ha espresso in data 23 marzo 2017, un parere, sulla specifica questione della stabilizzazione, chiarendo, sulla base dei principi costituzionali e degli stessi principi di delega, che debba conclusivamente negarsi che sussistano margini d'intervento per qualunque forma di stabilizzazione della Magistratura onoraria in sede di attuazione della legge, in deroga al principio del pubblico concorso. Il Consiglio di Stato ha ribadito che « nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati la professionalizzazione dei giudice onorario prorogato appare preclusa in via assoluta in quanto verrebbe altrimenti ad alterare

la configurazione tipica della struttura dell'ordine giudiziario e ciò vale sia per il collocamento nei ruoli dei giudici togati che per l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di giudice onorario »;

7) come ciascuna riforma strutturale, anche quella in esame potrebbe presentare delle criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. Appare, ad esempio, estremamente delicata la fase del reclutamento, entro il 2022, di circa 4000 nuovi magistrati onorari (in aggiunta a quelli già in servizio), con un compito particolarmente gravoso sotto il profilo organizzativo per il Consiglio Superiore della Magistratura. Non per questo è condivisibile la proposta avanzata nel corso della richiamata indagine conoscitiva da alcune associazioni rappresentative di magistrati onorari, secondo le quali, a fronte di una impossibilità di procedere ad una rapida immissione di un numero così elevato di magistrati onorari in breve tempo, « si dovrebbe prevedere il contingentamento degli ingressi dei magistrati onorari, individuati nella misura corrispondente ai magistrati onorari in servizio che cessano dall'incarico nel corso degli anni per raggiungimento dei limiti di età con la possibilità di impiegare il magistrato onorario nella misura di un terzo, due terzi o il medesimo impegno rispetto a quanto previsto per il magistrato togato di riferimento, con conseguente mantenimento, raddoppio o triplicarsi delle indennità previste nell'articolo 23 dello schema di decreto ». Questa soluzione finirebbe per minare la portata della riforma, in quanto limiterebbe fortemente il numero dei nuovi magistrati onorari che entrerebbero in servizio, che entro il 2022 non sarebbero 4000 (in aggiunta a quelli già in servizio), ma solo 356, essendo questo il totale dei magistrati onorari che saranno collocati in pensione per quella data; mentre solo 693 al 2025. Occorre fare in proposito anche considerazioni di natura occupazionale che non possono essere messe in secondo piano, in quanto l'accesso alla magistratura onoraria potrà costituire una significativa possibilità di for-

mazione e preparazione qualificata e professionale (a tempo e non esclusiva) negli uffici giudiziari anche per giovani avvocati. Tale proposta, comunque, può essere meritevole di attenzione nella parte in cui prevede per il secondo quadriennio l'incremento dell'utilizzazione dei magistrati onorari già in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

8) lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (articolo 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (artt. 27 e seguenti). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

9) per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex artt. 186-bis e 423, c. 1, c.p.c. « e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive ». A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro

di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, c. 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

10) in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1100 a 2500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili

da euro 5000,00 sino ad euro 30.000; *d*) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da euro 20.000 ad euro 50.000; *e*) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della « minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria », le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che « si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 c.p.c.); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione [affidate in parte sempre al giudice di pace (artt.

1105, 1107 e 1109 c.c.) – con la giustificazione, quanto alle azioni ex artt. 1107 e 1109 c.c., che si tratterebbe « di procedimenti contenziosi di regola meno complessi delle corrispondenti azioni in materia di condominio » (relazione illustrativa) –, per altra parte al giudice di pace se di valore inferiore alla soglia ricordata (artt. 1111-1116), per altra parte sempre al tribunale (artt. 1110 c.c.)], di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a euro 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

11) per quanto attiene alla materia penale l'articolo 29 amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

12) l'articolo 28 prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (articolo 1, comma 1, lett. p) l'articolo 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella dell'articolo 2, comma 15, lett. b), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzi-

tutto una serie di modifiche al titolo II del R.D. n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale. Sono, invece, condivisibili le successive disposizioni (articolo 28, comma 1, lettera g)), che individuano una serie di affari tavolari i quali, sussistendo la minore complessità, sono affidati alla competenza del giudice onorario di pace. Conseguentemente appare necessario prevedere, all'articolo 33, comma 4, un congruo prolungamento della fase transitoria non inferiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

13) nel corso delle audizioni sono state avanzate richieste in merito all'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, ritenendo che non sia congrua. Anche a tale proposito è opportuno richiamare il già citato parere del Consiglio di Stato nella parte in cui fa riferimento alla natura onoraria del rapporto che lega il giudice onorario con l'amministrazione dello Stato, dalla quale deriva l'intrinseca temporaneità e non esclusività dell'incarico. «La nomina dà luogo a un rapporto di servizio, ma non ad un rapporto di lavoro esclusivo; viene, difatti, assicurata la compatibilità tra lo svolgimento dell'incarico onorario e di altre attività professionali o lavorative. Lo schema di decreto disciplina i compensi, delineando per essi un quadro omogeneo e, al contempo, declinando criteri di determinazione in misura differenziata, a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. L'indennità è articolata in una componente fissa e in una parte variabile, riconosciuta in caso di raggiungimento di obiettivi predeterminati dal capo dell'ufficio sulla base di criteri generali fissati dal CSM ». Fermi restando questi principi, un eventuale incremento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata positivamente dal Governo mediante individuazione di adeguata copertura finanziaria;

14) anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente, non appare condivisibile la scelta di porre l'intero onere contributivo (*ex* articolo 23, comma 2, e 25, comma 3) a carico del magistrato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico di quest'ultimo, in ragione della natura onoraria del rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa europea, per cui appare opportuno attribuire l'onore dell'aliquota contributiva interamente a carico dello Stato;

15) suscita perplessità, come evidenziato da quasi tutte le associazioni di categoria audite, la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l'esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto;

16) fermo restando il rispetto del principio dell'onorarietà dell'incarico, stante l'assenza di un contratto di rapporto di lavoro, appare opportuno prevedere forme di mobilità che possano anche essere funzionali alla migliore organizzazione degli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

17) con riferimento all'istituzione degli uffici dei vice procuratori onorari (articolo 2) occorre chiarire che si tratta di strutture organizzative interne alla procura analoghe a quelle denominate uffici per il processo;

18) sono condivisibili le osservazioni dell'Associazione Dirigenti amministrative in merito all'esigenza che il sistema giudiziario italiano veda rinforzate gli organici delle cancellerie e delle segreterie, mediante il completamento di un procedimento amministrativo legislativo già iniziato. Le vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario dovranno essere colmate con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e

attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Sono altresì condivise le perplessità relative alla formulazione dell'articolo 8 laddove si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all'ufficio del giudice di pace, « sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari » ed « esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. », in quanto sia il termine sorveglianza che la nozione di dirigente, riferito al capo dell'ufficio giudiziario, non appaiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell'articolo 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola « capo dell'Ufficio » alla parola « dirigente » e eliminata la frase « e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: « Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma »;

b) all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all'« ufficio per il processo »;

c) all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;

d) all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: « 8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera, di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti;

e) all'articolo 8, comma 1, la parola: « dirigente » sia sostituita dalla seguente « capo dell'Ufficio » e le parole: « e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari » siano soppresse;

f) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: « stabilire » con la parola « indicare »;

g) all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: « ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento » e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole « volontaria giurisdizione » si aggiungano le seguenti « fatta eccezione per quelli in materia di famiglia », sia soppressa la lettera b);

h) all'articolo 11, comma 1, alla lettera a), dopo la parola: « vacanze » inserire la seguente: « pubblicate », e sopprimere la lettera b);

i) all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e di giudice per l'udienza preliminare »;

j) All'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore al 30 ottobre 2025;

k) all'articolo 28, comma 1, in materia tavolare siano soppresse le lettere da a) ad f), prevedendo che le disposizioni di cui alla lettera g) si applichino a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

l) sia soppresso l'articolo 29;

m) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da « comprensiva » ad « assistenziali » e, all'articolo 25, comma 3,

prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a

regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

2) valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onorari all'amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di <i>default</i> della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	29
5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo ..	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	31
5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione	18
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-11501 Pesco: Dati concernenti i <i>deferred tax asset</i> (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta	19
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federcasse, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413)	27
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione.

Eleonora CIMBRO (MDP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (MDP) si dichiara soddisfatta della risposta, con la quale il rappresentante del Governo ha comunicato che, nel termine di pochi giorni, avrà luogo l'emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale prevista a tutela dei risparmiatori delle banche sottoposte a risoluzione.

Al riguardo, nel sottolineare il notevole ritardo nell'adozione dei predetti provvedimenti e la gravità della vicenda richiamata, a due anni dall'approvazione del decreto – legge cosiddetto « Salva banche » che ha disposto la risoluzione di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio delle provincia di Chieti, evidenzia l'esigenza improrogabile di adottare una soluzione concreta che tuteli tutti i risparmiatori interessati da tali vicende. Auspica quindi che il Governo proceda effettivamente al più presto all'emanazione dei decreti attuativi del predetto meccanismo arbitrale, come preannunciato nella risposta del Viceministro, riservandosi di verificare l'operato in merito dell'Esecutivo.

5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di default della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare il Viceministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta. Rileva infatti come essa, anziché affermare con chiarezza che alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca non sarà applicata la procedura di *bail-in* né il cosiddetto *burden sharing*, permane in una prospettiva di pericolosa incertezza.

5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo PETRINI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, che crede contribuirà a chiarire una questione che aveva provocato gravi preoccupazioni presso molti soggetti operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti.

5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso auto-certificazione.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Viceministro, dalla quale si deduce che l'Esecutivo considera la normativa vigente sufficiente a evitare indebite detrazioni dalle dichiarazioni dei redditi di cittadini extracomunitari con familiari a carico non residenti in Italia. Al riguardo, nel ribadire la propria opinione, opposta rispetto a

quella espressa dal Governo, ritiene opportuno un intervento restrittivo in tal senso, per evitare facili abusi della regolamentazione in materia di dichiarazioni fiscali.

5-11501 Pesco: Dati concernenti i *deferred tax asset* (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale prende avvio dalle notizie pubblicate dagli organi di stampa circa le DTA (*deferred tax asset*) che, per le banche, si trasformano automaticamente in crediti d'imposta in caso di perdite fiscali.

Al riguardo, nel sottolineare l'importanza della questione sottesa alla propria interrogazione, rileva come, di recente, il fenomeno abbia assunto proporzioni rilevanti, posto le banche hanno effettuato ingenti svalutazioni e cessioni di crediti in sofferenza e che le DTA detenute dagli istituti bancari ammonterebbero a una somma quantificabile tra 50 e 80 miliardi di euro.

In tale quadro l'interrogazione chiede al Governo di fornire dati dettagliati e analitici relativi alla quantificazione dell'ammontare delle DTA maturate e utilizzate dal sistema bancario, nonché la stima delle stesse per i prossimi anni.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Si riserva inoltre di integrare la risposta con i dati relativi ai profili di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Daniele PESCO (M5S) prende atto della risposta fornita dal Viceministro.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto concerne il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU *pilot* – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea,

per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Rileva quindi come la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti sia sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente.

In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

Rammenta inoltre che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emen-

damenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge C. 4505, esso contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento è volto in particolare a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2);

giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4);

fiscalità (articoli da 5 a 7);

lavoro (articolo 8);

tutela della salute (articolo 9);

tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11);

altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Per quanto concerne le norme di interesse della Commissione Finanze, richiama in primo luogo l'articolo 5, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con tale atto la Commissione europea aveva infatti contestato alla Repubblica Italiana il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ai sensi del richiamato articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, qualora, per un periodo d'imposta l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

La Commissione europea aveva sostenuto che l'Italia facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in occasione del rimborso IVA; tuttavia, la portata delle contestazioni risulta ridimensionata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi IVA, nell'ambito dell'esercizio della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, in attuazione della quale, con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 2014, è stato modificato l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ricorda al riguardo che il menzionato articolo 13 del decreto legislativo n. 175 ha novellato pressoché integralmente le previsioni dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di rimborsi

IVA: rispetto alla precedente impostazione della normativa sui rimborsi, che prevedeva in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni, le novelle apportate dal decreto legislativo n. 175 del 2014 hanno generalizzato l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.

Successivamente, l'articolo 7-*quater*, comma 32, del decreto – legge n. 193 del 2016, ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. I rimborsi oltre la soglia dei 30.000 euro sono subordinati a una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed a un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono poi previste alcune ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

Rammenta inoltre che la prestazione di garanzia e il visto di conformità non sono più previsti, dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni sottoposti ad un programma di assistenza da parte dall'Agenzia delle entrate, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

In tale contesto normativo le disposizioni dell'articolo 5 prevedono, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.

Più in dettaglio, il comma 1 riconosce una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Tale ristoro è fissato in misura

pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

Detta somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l'emissione.

Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

In particolare, il comma 1 introduce una nuova lettera b-*bis*) nell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014), alle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA.

La disposizione intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), la quale consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori

dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE.

Ai sensi della novella proposta l'esenzione ai fini IVA si applica alle spedizioni o trasporti al di fuori dell'UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

Le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione – ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

In dettaglio, la novella proposta, includendo nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 il richiamo alla nuova lettera *b-bis*) dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (introdotta dal comma 1 dell'articolo 6), intende estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione (applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge).

Il comma 3 dell'articolo 6 abroga l'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, il quale reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a

traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

In merito ricorda che le misure agevolative oggetto di estensione sono:

il riconoscimento di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997;

la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF e IRES, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997;

l'esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

l'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale (cosiddetta *tonnage tax*) di cui all'articolo 155, comma 1, del TUIR.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo prevede che la suddetta estensione avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino a condizione che sia rispettato quanto stabilito da una serie di disposizioni puntualmente indicate:

gli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto – legge n. 457 del 1997, i quali consentono il servizio di cabotaggio delle navi iscritte al Registro internazionale per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda con i seguenti limiti:

a) un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o

preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se vengono osservati i requisiti di nazionalità dell'equipaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c): sostanzialmente sono richiesti 6 ufficiali di nazionalità UE compreso il comandante;

b) sei viaggi di cabotaggio al mese, oppure viaggi illimitati ma ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se sono rispettati i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del comma 1-*bis*, cioè se l'equipaggio è interamente di cittadinanza comunitaria oppure è extracomunitario qualora sia stata utilizzata la deroga del comma 1-*bis*, cioè in presenza di specifici accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,

c) per le navi traghetto ro-ro (*roll on roll off*, che traghettano mezzi gommati) e ro-ro pax (*roll on roll off passengers*, che traghettano mezzi gommati e/o passeggeri), adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, solamente qualora sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario;

L'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997, il quale prevede che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri; il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è invece regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo;

L'articolo 317 del Codice della navigazione, che disciplina la composizione e la forza minima dell'equipaggio;

L'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, che disciplina i poteri del comandante del porto relativamente alla formazione degli equipaggi, prevedendo che nella formazione dell'equipaggio della nave, spetti esclusivamente al comandante del porto, di accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; di vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio; di vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal Ministero o nei contratti collettivi d'arruolamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal l'articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019, ai quali si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

Al riguardo rileva come l'articolo 7 intenda consentire la chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nel cui ambito la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime (di cui al richiamato articolo 4 del decreto - legge n. 457 del 1997 e ai richiamati articoli da 155 a 161 del TUIR).

In particolare, la Commissione europea ha rilevato come il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei predetti benefici fiscali potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività

di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), ponendosi dunque come una restrizione contraria alla libertà di stabilimento, garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo SEE. Inoltre, ad avviso della Commissione europea, l'applicazione di misure fiscali di vantaggio ai soli esercenti navi immatricolate nel RII potrebbe dissuadere lo stabilimento in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati dell'UE o dello SEE esercenti l'attività di traffico marittimo internazionale nella misura in cui probabilmente le navi da essi utilizzate sono registrate nel Registro navale dei rispettivi Stati. La legislazione italiana, infatti, instaura una differenza di trattamento fiscale in funzione della nazionalità del mezzo di esecuzione della prestazione che, in quanto tale, potrebbe costituire una restrizione contraria alla libertà di prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE.

Per quanto riguarda invece le disposizioni del disegno di legge non attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia.

L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006, attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE.

L'articolo 3 modifica la legge n. 654 del 1975, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nonché il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al fine di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/Just (che ha rilevato una

serie di carenze individuate nel quadro legislativo italiano di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI), attuando i contenuti della predetta decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016) relative all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.

L'articolo intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE (rispetto alla quale era stata avviata la procedura di infrazione n. 2011/4147), per quanto riguarda l'ambito di operatività temporale della nuova disciplina.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « col-laboratore esperto linguistico ».

La disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

In particolare, la Commissione europea, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti potrebbe essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata

sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, reca disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

In particolare l'articolo adegua la normativa nazionale vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di:

allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); la proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona;

tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008);

adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal *Codex Alimentarius*.

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e di pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse

dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

La norma è volta a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E.).

L'articolo 12 modifica la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine, da un lato, di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e, dall'altro, di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

In particolare, la lettera a) propone, mediante l'inserimento di una nuova lettera *e-bis*) nel comma 7 dell'articolo 29 della citata legge n. 234, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »).

La lettera b) consente il recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati

dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

L'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 4 (relativo alla disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), dell'articolo 5 (relativo alla disciplina dei rimborsi IVA), dell'articolo 7 (relativo ad agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e dell'articolo 8 (relativo al trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti di Federcasse, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.25.

ALLEGATO 1

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole Davide Zoggia ed altri chiedono di conoscere i tempi per l'adozione dei decreti attuativi disciplinanti la procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in crisi.

Al riguardo, si comunica che il regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà di cui l'articolo 1, comma 857, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della Giustizia – Servizio pubblicazioni per la PA, previa registrazione, in data 15 maggio 2017, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, di cui all'articolo 1, comma 859 della Legge di stabilità 2016, è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, al Ministero della giustizia – Servizio pubblicazioni per la PA in data 10 maggio u.s.

Pertanto la pubblicazione di entrambi i provvedimenti, espletati gli ultimi adempimenti di legge, è attesa nei prossimi giorni.

ALLEGATO 2

5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di *default* della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in commissione dell'onorevole Giovanni Paglia riguarda la problematica del salvataggio delle due banche venete: Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

In particolare, l'interrogante, nel fare riferimento al fabbisogno di ricapitalizzazione dei due istituti bancari, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se non ritenga di dover individuare una rapida soluzione che scongiuri il rischio di default dei due istituti ».

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che in data 17 marzo 2017 la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno presentato al MEF una preventiva richiesta di ricapitalizzazione precauzionale.

La BCE ha quantificato in euro 6,4 miliardi lo *shortfall* risultante dagli *stress test*, che rappresenta l'ammontare massimo della ricapitalizzazione statale ai sensi della normativa europea, e ha attestato la *solvency* delle due banche alla più recente data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Successivamente alla presentazione dell'istanza, si è avviato un complesso negoziato che vede coinvolti questa Amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione Europea (DG-Competition), la BCE e le due banche in discorso, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento pubblico prospettato con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Si precisa che la « ricapitalizzazione precauzionale » (*precautionary recapitali-*

sation) è una misura prevista dalla normativa europea (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD) in casi eccezionali, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria. In tali casi è ammesso, per rafforzare il patrimonio di una banca, un sostegno pubblico straordinario, di natura cautelativa e temporanea, a condizione che la banca sia solvibile e che l'intervento sia approvato in base alle regole sugli aiuti di Stato. Queste ultime prevedono che l'intervento dello Stato può essere effettuato applicando, ove ne ricorrano i presupposti, il principio di « condivisione degli oneri » o *burden sharing*.

Qualora le obbligazioni subordinate siano state vendute a clientela al dettaglio (*retail*) non rispettando corrette regole di trasparenza, è possibile attenuare gli effetti dell'applicazione del principio di « condivisione degli oneri ».

Secondo anche quanto specificato nel Comunicato del MEF del 25 maggio u.s., il dialogo con le autorità europee prosegue, con il comune obiettivo di concordare la soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori, nel pieno rispetto delle regole europee. Inoltre, sotto il profilo della liquidità, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie.

Si conferma la volontà del Governo che la soluzione alla problematica sia definita in tempi rapidi.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

Comunicato n. 84

Il Ministro Padoan ha incontrato i vertici di Pop. Vicenza e Veneto Banca

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha incontrato questa mattina i vertici di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca per un'analisi congiunta della situazione delle due banche.

Con riferimento alla riunione che si è svolta ieri a Bruxelles tra le autorità italiane e le autorità europee con la partecipazione di rappresentanti delle due banche, si è trattato di uno dei numerosi passaggi previsti dalla consueta interlocuzione tecnica contemplata per questi casi.

Il dialogo con le autorità europee prosegue, con il comune obiettivo di concordare la soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori, nel pieno rispetto delle regole europee.

Sotto il profilo della liquidità, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie.

Il Governo è impegnato perché la soluzione sia definita in tempi rapidi.

Roma, 25 maggio 2017

Ore, 11.27

ALLEGATO 3

5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione dell'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore dei migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

In particolare, gli Onorevoli chiedono di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione in argomento con riferimento alla rilevanza dei requisiti che deve possedere il destinatario delle prestazioni da esentare, ossia il « migrante ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito al trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, riservato alla gestione ai centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico in Italia, l'Amministrazione finanziaria ha precisato con numerosi documenti di prassi (risoluzioni n. 322651 del 17 aprile 1986; n. 345266 del 17 febbraio 1987; n. 431409 del 28 febbraio 1992 e n. 188/E del 12 giugno 2002) che trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Detta norma prevede l'esenzione dall'IVA per « le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie ».

La gestione globale che caratterizza determinate strutture come quelle destinate ad accogliere migranti o richiedenti asilo politico, comprende in via primaria l'alloggio e accessoriamente altri servizi di supporto.

Con i menzionati documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire (ris. n. 188/E del 2002) che il legislatore, coerentemente con quanto previsto dalle norme comunitarie (articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 che attualmente corrisponde all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) ha inteso utilizzare la locuzione « e simili » volendo in tal senso indicare esplicitamente che possono rientrare nella citata disposizione esentativa dell'articolo 10, n. 21), anche altri organismi non espressamente indicati dalla stessa norma che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che, unitamente, forniscono una serie di servizi dall'alloggio (principale) al vitto, vestiario e a tutte le altre prestazioni accessorie.

In sostanza, la predetta disposizione di esenzione andrebbe interpretata tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che i destinatari dell'iniziativa risultano

essere soggetti particolarmente disagiati socialmente e che, conseguentemente, le stesse attività si configurano di rilevante utilità sociale.

Lo stesso legislatore, nel fare esplicito riferimento alle « prestazioni proprie » ha inteso far riferimento all'aspetto oggettivo dell'attività e lo stesso carattere oggettivo della disposizione contenuta nel citato articolo 10, n. 21), è stato ribadito dall'Amministrazione finanziaria anche con riferimento all'aspetto soggettivo, nel senso che, ai fini dell'esenzione dell'IVA, non rileva la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni.

Una deroga a detto orientamento è prevista nell'eventualità in cui il medesimo servizio venga reso da cooperative sociali o loro consorzi, in quanto dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016), per i contratti stipulati dalla medesima data e relativi alle prestazioni di cui ai numeri

18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese a favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter), da cooperative sociali e loro consorzi, si applica l'IVA nella misura ridotta del 5 per cento.

Pertanto, generalmente le prestazioni fornite nel loro complesso ai cittadini stranieri migranti o che richiedono asilo politico in Italia, consistente nel servizio di accoglienza ed assistenza degli stessi, configura una più complessa e globale attività che ricomprende una serie di servizi che, agli effetti fiscali, non possono essere trattati separatamente in presenza, ovviamente, di un compenso unico.

In caso contrario le singole prestazioni potrebbero essere ricondotte, in base alla loro tipologia, nell'ambito delle altre disposizioni di esenzione previste dal citato articolo 10 oppure andrebbero assoggettate al tributo ad aliquota propria.

ALLEGATO 4

5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, in base alla normativa vigente, gli stranieri cittadini di Paesi extraeuropei residenti in Italia possono dichiarare, ai fini IRPEF, familiari fiscalmente a carico mediante specifica autocertificazione, senza alcun controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono state prorogate le disposizioni che consentono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (ossia le autocertificazioni) relativamente agli Stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

A parte dell'Onorevole interrogante, tenuto conto dell'impossibilità di effettuare controlli nei Paesi di origine di questi soggetti circa l'effettiva presenza o meno di questi familiari a carico, i residenti stranieri godrebbero di un regime agevolativo ingiustificato rispetto ai contribuenti di cittadinanza italiana, nei confronti dei quali, al contrario, l'amministrazione finanziaria effettua un monitoraggio puntuale ai fini del contrasto all'evasione fiscale.

Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere: «...quali provvedimenti intenda tempestivamente assumere al fine di modificare le disposizioni attualmente vigenti, in modo da evitare che i cittadini di Paesi extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico at-

traverso una semplice autocertificazione, senza un adeguato controllo da parte dell'amministrazione finanziaria ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) indica, alle lettere *a)* e *b)*, le detrazioni per il coniuge a carico, alla lettera *c)*, le detrazioni per figli a carico e, alla lettera *d)*, le detrazioni per altri familiari a carico.

Il comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR stabilisce che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché delle retribuzioni ivi specificatamente indicate.

L'articolo 1, comma 1325, della legge n. 296/2006 ha introdotto una specifica regolamentazione per i cittadini extracomunitari, fiscalmente residenti in Italia, che richiedono le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d'imposta, sia con la dichiarazione dei redditi.

Invero, per i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia, è lo stesso comma 1325 a prevedere la documentazione necessaria per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel dettaglio, la documentazione può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine,

con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

d) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

Il successivo comma 1326 stabilisce che: «la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati».

Ciò premesso, la documentazione descritta al comma 1325, ove necessaria, certifica la situazione dei familiari per i quali si chiedono le detrazioni.

Le disposizioni contenute nei cennati commi 1325 e 1326 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 contengono, a regime, una disciplina connotata da uno spiccato carattere di specialità rispetto alla normativa generale vigente in materia di documentazione amministrativa.

Dette disposizioni risultano costituire la normativa di riferimento che disciplina, in via esclusiva, la documentazione necessaria e sufficiente che i cittadini extracomunitari, fiscalmente residenti in Italia, devono esibire per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR, salvo il caso di coniuge e figli anagraficamente residenti in Italia.

Coerentemente con la disciplina richiamata, nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2017, viene precisato che è necessario indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affidamento preadottivo, e degli altri familiari a carico e che i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione

attestante lo status di familiare come declinata nel menzionato comma 1325 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

In sostanza, nella fase dichiarativa, la situazione dei familiari per i quali si chiedono le detrazioni viene rappresentata attraverso la documentazione descritta al menzionato articolo 1, comma 1325, della legge n. 296 del 2006.

La richiesta di codice fiscale può essere effettuata dal soggetto tenuto all'indicazione del codice fiscale del familiare a carico in dichiarazione dei redditi, e prevede apposita dichiarazione che attesti la motivazione della richiesta stessa. Se la richiesta è per un minore o per un soggetto con limitata capacità di agire, il genitore o altro rappresentante deve esibire un proprio documento d'identità valido e un'attestazione d'identità della persona a cui si riferisce la richiesta.

Per il rilascio del codice fiscale a familiari non residenti di soggetti extra comunitari, è prassi operativa consolidata degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'attestazione prodotta dal consolato in Italia del Paese di provenienza.

Tali adempimenti attengono al solo rilascio del codice fiscale.

Ciò non toglie che, in fase di controllo della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio possa richiedere la documentazione attestante lo *status* di familiare, sopra richiamata.

È, infine, opportuno precisare che le disposizioni richiamate dall'Onorevole interrogante riguardano aspetti non strettamente connessi alla sola richiesta di detrazioni per carichi di famiglia ma, più in generale, le modalità di utilizzo, da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia, delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Pertanto, qualsiasi iniziativa normativa di modifica della disciplina vigente necessita di opportuni approfondimenti istruttori tenuto conto che sulla materia si registra la preminente competenza di altre Amministrazioni.

ALLEGATO 5

5-11501 Pesco: Dati concernenti i *deferred tax asset* (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli Interroganti nel rilevare che secondo fonti di stampa le DTA (*deferred tax asset*), ovvero imposte anticipate che per le banche si trasformano automaticamente in crediti d'imposta in caso di perdite fiscali, generando minori entrate per l'Erario, consentirebbero alle banche di recuperare parte delle svalutazioni operate sui crediti non più esigibili, chiedono, in particolare, di fornire i dati relativi a: « la quantificazione esatta dell'ammontare del saldo residuo dei crediti d'imposta delle banche con sede in Italia... al 31 dicembre 2016... »; « la consistenza delle DTA maturate dal sistema bancario dal 2008 al 2016 e la stima per gli anni dal 2017 e seguenti »; « l'ammontare di DTA utilizzate dal sistema bancario in detrazione di imposte e/o rimborso » nel medesimo periodo, nonché la relativa stima per gli anni dal 2017 e seguenti.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia si riferisce quanto segue.

Preliminarmente, occorre far presente che il regime di trasformazione delle DTA in crediti di imposta è previsto solo per le DTA relative a svalutazioni crediti, avviamenti e immobilizzazioni immateriali.

L'ammontare di DTA è cresciuto significativamente per le banche italiane durante il periodo della crisi economica per effetto soprattutto delle maggiori rettifiche di valore su crediti registrate in quella fase, tenuto conto del fatto che il regime fiscale in vigore fino al 2015 consentiva una deducibilità solo parziale di tali svalutazioni nell'anno in cui si manifestavano. La trasformazione delle DTA ha consentito, pertanto, di compensare un effetto

distorsivo che si sarebbe creato per le banche italiane a seguito dell'entrata in vigore di Basilea 3, che prevede una deduzione dai fondi propri delle DTA che dipendono dalla redditività futura.

Con specifico riferimento al primo quesito, relativo alla quantificazione dell'ammontare del saldo residuo dei crediti d'imposta delle banche con sede in Italia al 31 dicembre 2016, l'istituto ha fatto presente che a tale data lo *stock* di DTA delle banche italiane che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 214 del 2011 – e pertanto trasformabili in credito d'imposta al verificarsi delle condizioni ivi previste – ammontava a circa 40 miliardi di euro.

In ordine alla consistenza delle DTA maturate dal sistema bancario dal 2008 al 2016, la Banca d'Italia ha fornito la serie storica delle DTA delle banche italiane che rientrano nell'ambito di applicazione della citata legge, a partire da dicembre 2012 (data di inizio della segnalazione), con cadenza semestrale.

DATA Stock DTA	(mln euro)
31 Dicembre 2012	32.173
30 Giugno 2013	32.113
31 Dicembre 2013	43.270
30 Giugno 2014	36.995
31 Dicembre 2014	45.175
30 Giugno 2015	41.452
31 Dicembre 2015	41.645
30 Giugno 2016	40.363
31 Dicembre 2016	39.858

Riguardo alle possibili dinamiche future, la Banca d'Italia ha evidenziato che per effetto delle innovazioni normative

introdotte con il DL 83/2015, convertito dalla legge 132/2015 – che hanno modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti e la trasformabilità in crediti d'imposta delle DTA relative ad avviamenti e altre attività immateriali – lo *stock* di DTA trasformabili è destinato a ridursi progressivamente negli anni futuri.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di informazioni concernenti l'ammontare di DTA « utilizzate dal sistema bancario in detrazione di imposte e/o rimborso » dal 2008 al 2016 e la stima per gli anni dal 2017 e seguenti, l'Agenzia delle Entrate riferisce che i dati relativi alle DTA sono in via generale desumibili dai

bilanci civilistici delle banche, che non sono nella disponibilità dell'Anagrafe tributaria.

I dati che possono essere forniti dalla Agenzia delle entrate sono quelli relativi alle DTA trasformate in crediti d'imposta nell'anno, che possono essere fruiti o in compensazione o a rimborso.

Al riguardo, l'Agenzia segnala che, comunque, gli anzidetti dati, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, non sono immediatamente disponibili, in quanto per la loro estrazione è necessaria una più complessa attività che richiede il supporto del *partner* tecnologico.

Per questi motivi non è possibile ottenere, nei tempi stretti richiesti dagli Interroganti tali informazioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537 Venittelli.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge che la Commissione è chiamata a esaminare, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, che entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017, avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche con il deposito dello strumento da parte della Lituania.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge si evidenzia l'opportunità che la Convenzione sia ratificata come mezzo per il riconoscimento dei diritti essenziali dei lavoratori impiegati in un settore in cui la rilevante riduzione del fenomeno infortunistico è però accompagnata da un aumento delle malattie professionali.

Le disposizioni della Convenzione si appoggiano dal punto di vista giuridico – sempre secondo la relazione introduttiva – sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni internazionali sul lavoro.

In sintesi, la Convenzione mira a garantire condizioni di lavoro dignitose definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori. Inoltre importanti previsioni riguardano le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale.

La Convenzione oggetto di ratifica si compone di un preambolo e 54 articoli, raggruppati in nove parti, nonché di tre allegati.

La parte di interesse della Commissione si concentra sulle disposizioni concernenti le caratteristiche strutturali dei pescherecci, sia con riguardo alle prescrizioni riferite alla costruzione (articolo 26) sia con riguardo alle dotazioni di bordo per l'alloggio (articolo 28 e Allegato III) e per il primo soccorso in caso di infortunio (articolo 30).

Inoltre, per le imbarcazioni di dimensioni significative che operano abitualmente per più di tre giorni in mare sono previste specifiche disposizioni a carico degli armatori (articolo 32).

Emerge dunque una normativa recante numerose prescrizioni che – in quanto volte alla tutela della salute e al miglioramento delle condizioni di lavoro – implementano la normativa nazionale sul piano delle autorizzazioni preventive e delle ispezioni e dei controlli.

Conclusivamente, dichiara fin d'ora di condividere pienamente lo spirito della Convenzione, e l'intendimento della presente proposta di legge di darne ingresso nell'ordinamento italiano quanto prima, a tutela dei lavoratori del settore.

Ritiene tuttavia necessario – prima di formulare una proposta di parere – ricevere dal rappresentante del Governo delucidazioni sulla mancata presentazione di un apposito disegno di legge governativo nonché sui rapporti tra le nuove prescrizioni e l'attuale normativa che regola la cantieristica del settore.

Osserva, inoltre, che sarebbe utile ricevere dall'Esecutivo chiarimenti sui rapporti tra la presente proposta di legge e la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea lo scorso 31 gennaio 2017. Infatti, quest'ultima fissa al 15 novembre 2019 il termine per il suo recepimento e prevede appunto l'attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della citata Convenzione, che è stato concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta il collega Catalano ha richiesto di introdurre nella relazione da approvare in questa sede uno specifico rilievo connesso all'esigenza di affiancare alle norme del regolamento (UE) 2015/2120, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, un meccanismo sanzionatorio adeguato a rendere efficace l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che tale corpo normativo gli affida e che – per espressa ammissione del Ministero competente in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo – è attualmente carente.

Si riserva pertanto di formulare la sua proposta alla luce di tale contributo nonché degli elementi che emergeranno dagli emendamenti presentati e dalla interlocuzione con il Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda

che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione riferiti al disegno di legge in esame è fissato per le ore 18 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della Confedilizia (*Svolgimento e conclusione*) 40

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *presidente della Confedilizia*, Francesco VEROI, *responsabile Coordinamento tributario della Confedilizia*, e Giuliano CAMPANA, *vice-presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della Confedilizia.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
Comunicazioni del Presidente	41
Audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio, e di Mauro Lasagna, direttore della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 giugno 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

Martedì 6 giugno 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto sulla desecretazione dei documenti acquisiti dalla omologa Commissione nel corso della XVI Legislatura che sono contenuti nel fascicolo 294 e contraddistinti dai

numeri 2, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 147, ad eccezione di alcune parti, contenenti dati personali.

Su tali documenti è infatti pervenuta dal direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza la relativa comunicazione di desecretazione.

(La Commissione concorda).

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica infine che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, prevista l'8 e il 9 maggio, avrà luogo dal 20 al 22 giugno 2017 e la missione nel Lazio, prevista per il 15 giugno 2017, si svolgerà il 27 giugno 2017.

Audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio, e di Mauro Lasagna, direttore della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio, e di Mauro Lasagna, direttore della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio, accompagnati da Eugenio Maria Monaco, funzionario area bonifiche regione Lazio, che ringrazia della presenza.

Demetrio CARINI, *direttore della Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio*, e Mauro LASAGNA, *direttore della Direzione regio-*

nale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (ALA-SC-CLP), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Eugenio Maria MONACO, *funzionario area bonifiche regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	43
Audizioni in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.	
Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43
AVVERTENZA	44

Martedì 6 giugno 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e attraverso la Web Tv sul sito internet della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 15.

Audizioni in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno reca l'audizione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Ricorda che il Ministro è stato già audito il 19 novembre 2015, e che questa è l'occasione per fare un aggiornamento sulle iniziative del Governo in materia di contrasto alla contraffazione e alla pirateria in campo commerciale, nonché per il contrasto della criminalità organizzata che è sempre più coinvolta nella gestione di tali attività illecite.

Ricorda che di recente, con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 in materia di sicurezza delle città sono stati disciplinati i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, che, prevedono misure per la sicurezza urbana, tra i quali sono espressamente contemplati interventi di contrasto allo smercio di beni contraffatti o falsificati. Ricorda, infine, che è in discussione alla Camera l'importante A.C. 4368, già approvato dal Senato che delega il Governo ad introdurre « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Orlando, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato

al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza.	3
Audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	3
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC) .	3
Audizione dei rappresentanti di Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec	3
Audizione dei rappresentanti di Utilitalia	3
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e <i>trader</i> (AIGET) .	3
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato	3

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di <i>default</i> della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	29
5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo .	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	31
5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione	18
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33

5-11501 Pesco: Dati concernenti i <i>deferred tax asset</i> (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta	19
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Federcasce, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413)	27
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e della Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
Comunicazioni del Presidente	41
Audizione di Demetrio Carini, direttore della Direzione regionale valutazioni ambientali e bonifiche della regione Lazio, e di Mauro Lasagna, direttore della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della regione Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	43
Audizioni in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione.	
Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43
AVVERTENZA	44

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0008540